II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 918/83 e (CEE) n. 950/68 relativamente al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nel bagaglio dei viaggiatori o formanti oggetto di piccole spedizioni a privati

COM(84) 626 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 novembre 1984)

(84/C 324/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [1], stabilisce un certo numero di massimali, espressi in ECU, entro i quali è autorizzata l'importazione in franchigia delle merci considerate;

considerando che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento tariffario delle merci contenute nel bagaglio dei viaggiatori o formanti oggetto di piccole spedizioni a privati, risultano dalla codificazione dei regolamenti adottati in passato dal Consiglio in materia di franchigie doganali; che, in sede di codificazione, i massimali figuranti nei regolamenti in questione sono stati ripresi, tali e quali, nel regolamento (CEE) n. 918/83 di cui sopra; che ne consegue che i massimali in oggetto non hanno subito alcuna modifica dal 1981;

considerando che è stato fissato parimenti nel 1981 il massimale relativo alla tassazione forfettaria delle merci contenute nel bagaglio dei viaggiatori o formanti oggetto di piccole spedizioni a privati, di cui alle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 [3];

considerando che si ravvisa la necessità di maggiorare i massimali in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

— all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di «35 ECU» è sostituito dall'importo di «45 ECU»;

— all'articolo 47, gli importi di «45 ECU» e di «23 ECU» sono sostituiti, rispettivamente, dagli importi di «60 ECU» e di «30 ECU».

Articolo 2

Al titolo II, lettera C, punti 1, 5 e 6 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68, l'importo di «115 ECU» è sostituito dall'importo di «150 ECU».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

[3] GU n. L 313 del 14. 12. 1983, pag. 1.